

# ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE

COMO

N° 4179 di Rep. -----

Costituzione di Società Cooperativa in nome collettivo.

Regnando S.M. Viterie Emanuele III° per grazia di

Dio e per volontà della Nazione -----

-----Re d'Italia -----

R. R. n° 480/2  
SPECIFICA

L'anno millesimecentosette 1907 il giorno due 2 Giugno

In Cantù nel Salone dell'Oratorio di St. Paolo, -----

Avanti di me Dottor Gaetano Agliati fu D. Francesco

Notaio residente in Cantù, iscritto presso il Con-

siglio Notarile Provinciale di Como, ed alla presen-

za dei Signori Sacerdoti D. Giuseppe Barili fu Angelo,

nato a Bellano, ivi domiciliato, e Francesco Cairoli

fu Angelo, falegname, nato e domiciliato in Cantù,

testimoni noti ed idonei a sensi di legge, come an-

ch'essi confermano. -----

Sono personalmente comparsi i Signori: -----

Gaffuri Sacerdote D. Luigi fu Antonio; Mesconi En-

rice fu Luigi / calzolaio; Romano Ernesto di Pietro,

impiegato; Gerosa Dionigi fu Antonio, agricoltore; -

Mapelli Sacerdote D. Enrico fu Luigi; Melteni Enrico

fu Norberto, agricoltore; Vailati Giuseppe fu Angelo,

agricoltore; Melteni Enrico di Paolo, calzolaio;

richiesta	
ricerca	
scritturazione	1700
suppl. scritt.	
urgenza	850
(suppl. ...)	
onorario	300
suppl. onor.	
arrotondamento	
carta bollata	
carta libera	125
marche	
Totale per	2975



IL PRESIDENTE  
CONSERVATORE SUPERIORE  
(Dott. Maria Luisa Corradini)  
*[Signature]*

Vamagni Luigi fu Giovanni, agricoltore; Lietti Angele fu Giuseppe, agricoltore; Macchi Angelo di Antonio, falegname; Terraneo Marco fu Giovanni, agricoltore; Casartelli Vitterie fu Gastano, agricoltore; Baragiola Filippo fu Giacinto, agricoltore; Breggi Serafine di Giovanni, agricoltore; Tagliabue Abele fu Luigi, tintore; Breggi Carlo fu Giacinto, agricoltore; Meroni Albino fu Giovanni, agricoltore; E Maspere Luigi di Francesco, agricoltore; nati il Sig. D. Luigi Gaffuri a Cassano Albese; il Sig. Dionigi Gerosa ad Alzate; il Sig. D.<sup>a</sup> Enrico Mapelli a Roncello - ; e Vitterie Casartelli a Capiago; tutti gli altri in Cantù; tutti qui domiciliati, di mia conoscenza, ed aventi piena capacità giuridica -----  
I qui convenuti di loro concorde spontanea volontà dichiarano di costituire, come nel presente atto fra loro costituiscono una Società Cooperativa in nome collettivo sotto la denominazione "Cassa Rurale di prestiti e risparmio di Cantù" -----  
La Società ha per scopo di migliorare la condizione morale ed economica dei propri soci, mediante operazioni di credito, delle forme e sotto le garanzie specificate nelle Statute in data d'oggi, che quale parte integrante di questo istromento si allega sotto A.  
La Società avrà la propria sede in Cantù, e la dura-


ta di anni novantanove 99 a partire da oggi, con  
facoltà di prererarsi.-----

Il bilancio sociale verrà redatto ogni anno, e nella  
sua compilazione, ed in quant'altre alle stesse si  
riferisce si osserveranno le norme prescritte all'ar-  
ticolo 176 e seguenti del vigente Codice di Commer-  
cio. -----

Precedutesi quindi alla nomina delle cariche sociali  
riescono ad unanimità di voti eletti i Signori:

Gerona Dionigi	Presidente
Melteni Enrico fu Norborte	Vice-Presidente
Gaffuri Don Luigi	Consigliere
Lietti Angelo	Id
Camagni Luigi	Id
Mesceni Enrico	Cape-Sindaco
Vailati Giuseppe	Sindaco effettivo
Macchi Angelo	Id
Tagliabue Abele	Sindaco supplente
Melteni Enrico di Paolo	Id

Dichiarano ancora i qui convenuti che la presente  
società sarà regolata dalle norme portate dall'alle-  
gate Statute, che ratificano e confermano; e che in  
ossequio al disposto dell'articolo 220 del Codice  
di Commercio per la pubblicazione degli atti sociali  
viene designato il giornale il Resegone di Lecce.



IL RESEGONE  
CONSERVATO  
Not. (Corradini)

Da ultime a sensi dell'articolo 43 N 11 della legge  
notarile per le firme marginali dei fogli di queste  
istromente e dell'allegato vengono delegati i Si-  
gnori Melteni Enrico di Paolo, Moscone Enrico, e Ro-  
mano Ernesto.

E richieste lo Notaio ha ricevute queste Istromente;  
da conservarsi in originale colle Statute nelle ma-  
trici, ed ha dato del tutto pubblicazione in pre-  
senza dei testi, mediante lettura da me fatta ai  
qui costituiti, i quali approvandosi sottoscrivono  
coi testi e me Notaio.

Scritte di mia mano sopra due fogli occupati per  
quattro intere facciate e buona parte della quinta.

F<sup>o</sup> Gaffuri Luigi

" Mosconi Enrico

" Ernesto Romano

" Gerosa Luigi

" Mapelli D. Enrico

" Melteni Enrico

" Vailati Giuseppe

" Melteni Enrico di Paolo

" Camagni Luigi

" Lietti Angelo Macchi Angelo;

" Terraneo Marco

" Casartelli Vittorie

F<sup>o</sup> Baragiola Filippo -----  
" Breggi Serafino -----  
" Tagliabue Abele -----  
" Breggi Carlo -----  
" Meroni Albino -----  
" Maspere Luigi -----  
" Sac. Barili Giuseppe teste -----  
" Cairoli Francesco teste -----  
" Dottor Gaetano Agliati fu D. Domenico Notale resi-  
dente in Cantù -----

Registrate a Como il 8 Giugno 1907 -----

N. 2188 Vol. 146 Atti Pubblici - Gratis -----

Il Ricevitore F<sup>o</sup> (illeggibile) -----

A Allegate inserite nella matrice N 4179 di Rep. -----

----- STATUTO -----

Denominazione, sede, scopo e durata -----

----- Art. 1 -----

E' costituita in Cantù - centre - una società cattolica cooperativa di credito in nome collettive col titolo "Cassa Rurale di prestiti e risparmio di Cantù, con sede in Cantù. -----

----- Art. 2 -----

La società ha per scopo il miglioramento morale ed



CONSERVATORE SUPERIORE  
(Dott. Maria Luisa Corradini)

economica de' suoi soci, mediante operazione di credito, escluse qualunque fine politico.-----

-----Art.3-----

La società avrà la durata di anni novantanove dalla data dell'atto costitutivo e potrà essere prerogata. Soci.-----

-----Art.4.-----

Possano far parte della società soltanto persone di conosciuta moralità ed onestà, che godano della piena capacità giuridica, risiedano nel territorio di Cantù e vi tengano frequente dimora o vi abbiano continua attinenza di affari, sappiano scrivere il proprio nome e cognome, e non facciano parte di altra società a responsabilità illimitata.-----

-----Art.5.-----

Chi desidera far parte della società deve presentarne domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione, dichiarando in essa di sottoporsi a tutti gli obblighi portati dalle Statute, dai Regolamenti e dalle deliberazioni tanto dell'Assemblea generale, quanto dal Consiglio di Amministrazione.-----

-----Art.6.-----

Spetta al Consiglio d'Amministrazione di accettare e respingere la domanda: ed in caso di ripulsa il richiedente può ricorrere al Collegio dei Sindaci, che

decide inappellabilmente. -----


L'ammissione poi di nuovi soci si effettua colla sottoscrizione da essi apposta sul Libro dei Soci.-----

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da due soci, che non siano amministratori.-----

-----Art.7 -----

Il numero dei soci è illimitato. Essi rispondono con tutti i loro averi in parti eguali fra loro, e solidariamente di fronte ai terzi, di tutte le obbligazioni sociali. -----

Essi devono inoltre, all'atto della loro sottoscrizione nel libro-soci, pagare, come quota sociale, una lira.-----



-----Art.8. -----

E' accordato in recesso volontario dalla società.-----  
Con deliberazione della Presidenza potrà essere dichiarate recedente il socio, che trasporta la propria residenza fuori del territorio di Cantù, e cessa di avervi dimora frequente e continua relazione di affari.-----

IL REGGENTE  
CONSERVATORE SUPERIORE  
(Dott. Maria Luisa Corradini)

-----Art.9. -----

Oltre i casi previsti dall'articolo 186, n.1 e 2, Codice di Commercio, potrà dalla Presidenza venire escluse dalla società quel socio, che per la sua condotta si rendesse indegno di appartenervi, e contro

il quale per obbligazioni contratte verso di essa,  
la società dovesse agire giudizialmente.-----

-----Art.10.-----

La morte, l'interdizione, l'inabilitazione, - e il  
fallimento di alcune dei soci, non produce lo sciog-  
limento della società.-----

ASSEMBLEA GENERALE.-----

-----Art.11.-----

L'assemblea generale si raccoglie; ordinariamente  
entro tre mesi dalla chiusura annua dell'esercizio  
per discutere ed approvare il bilancio, per eleggere  
le cariche e per stabilire quante può essere di in-  
teresse della Società: straordinariamente quando lo  
creda opportuno la Presidenza, e ne sia fatta demand-  
da motivata e sottoscritta da un quinto dei soci, al  
Consiglio e ai Sindaci.-----

-----Art.12.-----

L'assemblea generale si raccoglie mediante avvisi  
pubblicati sul giornale della Società e nella sede  
sociale e comunicati, anche a voce, ai soci.-----  
L'avviso deve indicare gli argomenti da trattare,  
ed essere fatto pubblico almeno quindici giorni  
prima del giorno indetto.-----

----- Art.13.-----

Trascorsa un'ora da quella determinata nell'avviso



di convocazione, l'assemblea delibera validamente, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, -----  
Nelle assemblee generale i soci non possono farsi rappresentare.-----

-----Art.14.-----

Le deliberazioni dell'assemblea generale sono obbligatorie per tutti i soci, purchè prese a maggioranza di voti dei presenti.-----

A parità di voti la preposta si intende non accettata.

-----Art.15.-----

La votazione per le cariche si fa a schede segrete.

In caso di parità di voti vince il più anziano.-----

-----Art.16.-----

Per lo scioglimento della società è necessaria la adesione provata di due terzi dei soci.-----


AMMINISTRAZIONE.-----

-----Art.17.-----

Il Consiglio d'Amministrazione è composto di un presidente, che dura in carica due anni, un vice presidente e tre consiglieri, che si rinnovano metà per anno, decidendo il primo anno la sorte.-----

-----Art.18.-----

Se uno dei componenti il Consiglio perde la qualità di socio e rinuncia alla carica, è eletto dal Consiglio e dai Sindaci, un supplente.-----



IL REGGENTE  
CONSERVATORE SUPERIORE  
(Dott. Maria Luisa Corradini)



-----Art.19.-----

La società è rappresentata, in giudizio e fuori, dal  
Presidente del Consiglio d'Amministrazione o da chi  
ne fa le veci.-----

-----Art.20.-----

La firma sociale spetta al Presidente, o, se impedito,  
al Vicepresidente. Tutti gli atti però che obbligano  
la Società devono essere controfirmati da due Consi-  
glieri.-----

-----Art.21.-----

Il Consiglio d'Amministrazione si convoca ordinaria-  
mente due volte il mese. Esso delibera validamente  
se sono presenti almeno tre membri.-----

A parità di voti prevale il voto del Presidente.-----

-----Art.22.-----

Ogni delibera del Consiglio, che riguardi la persona  
e gli interessi di qualcuno dei suoi componenti, o dei  
parenti e affini di questo fino al secondo grado,  
deve essere presa senza l'intervento del medesimo ed  
approvata dal Collegio dei Sindaci.-----

-----Art.23.-----

Gli amministratori sono esonerati da ogni obbligo di  
cauzione.-----

SINDACI.-----

-----Art.24.-----

La amministrazione della società è vigilata da un  
Cape-Sindace , da due Sindaci effettivi e da due sup-  
plenti.-----

Essi fungono da Provisori, deliberano sui prestiti  
concessi dal Consiglio e approvano i Regolamenti in-  
terni della società. -----

Per la validità delle loro deliberazioni occorre  
l'intervento di tre fra essi.-----

Capitale sociale, utili e perdite.-----

-----Art.25.-----

Il capitale sociale è illimitato. Esso è formato  
dalle quote dei soci, e dai fondi di riserva.-----

-----Art.26.-----

Gli utili netti saranno devoluti al fondo di riserva.  
La riserva, quando ecceda i bisogni della società,  
devrà - nei suoi frutti - venir erogata per un'opera  
cattolica e di beneficenza, designata dall'assemblea.

-----Art.27.-----

Le perdite eventuali saranno ripartite tra i soci  
in parti uguali, qualora il fondo di riserva non  
basta.-----

OPERAZIONI SOCIALI.-----

-----Art.28 .-----

La società esercita il credito a favore esclusiva  
dei soci, anticipando, a titolo di prestito, il dan-

re necessarie per i loro interessi.-----

-----Art.29.-----

Essa provvede ai mezzi necessari contraendo prestiti passivi e ricevendo in deposito somme dai soci e da chiunque altre.-----

-----Art.30.-----

La richiesta del prestito è diretta dal socio al Consiglio di Amministrazione, e, oltre la somma e le altre indicazioni opportune, deve far conoscere lo scopo e l'uso del capitale richiesto. -----

-----Art.31.-----

Il Consiglio delibera sulle domanda, e i Sindaci convalidano le delibere del Consiglio.-----

-----Art.32.-----

Di straordinaria la società concede prestiti ai soci mediante cambiali non superiori ai sei mesi, rinnovabili, con rimborse di capitale a rate da determinarsi, e sempre col pagamento anticipato degli interessi.-----

Il socio debitore potrà sempre pagare anticipatamente le rate di rimborse e l'interesse capitale, con diritto alla restituzione dei proporzionali interessi.-----

-----Art.33.-----

Ogni prestito deve essere garantito in modo sicuro,



con fideiussione solidale, ipoteca e pegno . -----

-----Art.34.-----

Decade dai diritti e facilitazioni di cui all'articolo 32, il socio che non impiega il capitale prestategli alle scoppe da esso indicate e non offra garanzia di solvibilità, sempre quando pur le garanzie personali e reali da esse prestare vengono meno anche in parte, né altre sufficienti siano fornite. -----

-----Art.35.-----

La società avrà (altresi) diritto di restringere e anche di togliere le rinnovazioni come sopra concesse qualora i depositi passivi e prestiti passivi da essa contratti siano denunciati e ritirati in massa, salve le maggiori agevolanze possibili ai soci richiedenti. -----

-----Art.36.-----

La società avrà altresì diritto che il socio richiedente il prestito, se affittiuolo, colono e mezzadro, abbia a presentare una dichiarazione del locatore, il quale si obblighi a non invocare contro la società, per il prestito richiesto, il privilegio di cui all'articolo 1958 Codice Civile. -----

Ogni socio richiedente dovrà pure dichiarare di non aver contratte alcuna prestito verso istituti di credito agrario, importante il privilegio di cui nella

legge 23 Gennaio 1887 e 26 Luglio 1888.-----

-----Art.37.-----

Il quantitativo massimo dei depositi e dei prestiti  
vhen fissate preventivamente dal Consiglio e ratifia-  
cate dai Sindaci.-----

Per operazioni straordinarie e non contemplate  
in queste statuto, perchè inducano obbligo sociale  
collettivo, è necessaria l'approvazione dell'assem-  
blea dei soci. Si proibisce però ogni affare aleate-  
rio.-----

-----Art.38.-----

I bilanci annuali sottoposti alla approvazione del-  
l'assemblea generale ordinaria, dovranno  
in modo chiaro e preciso l'indicazione del capitale  
sociale e del fondo di riserve esistenti, dei pre-  
stiti attivi e passivi contratti nell'anno opreceden-  
te, dei rimborsi operati, degli utili e delle perdi-  
te, e in generale lo stato completo attivo e passivo  
dell'azienda sociale.-----

AMMINISTRATORI ED IMPIEGATI.-----

-----Art.39.-----

L'opera dei componenti il Consiglio di amministra-  
zione e dei Sindaci è gratuita.-----

-----Art.40.-----

Le operazioni sociali sono compiute da un Cassiere,



da un ragioniere, da un segretario, e, qualora si ritenga opportuno, da altri impiegati, eppure anche da una persona sola incaricata del compimento dei vari uffici.

Il Consiglio provvede alla loro nomina, ne stabilisce la durata e la qualità degli uffici e determina, ove occorra, la retribuzione.

#### SCIoglimento DELLA SOCIETA'.

##### Art. 41.

Ove la Società si sciogliesse, l'assemblea eleggerà tre liquidatori fra i soci, ed il capitale sociale verrà destinato per l'istituzione di un'altra Cassa Rurale, con gli stessi scopi di quella scelta; oppure verrà destinato per un'opera cattolica di pubblica utilità esistente e da fondarsi in Cantù.

I soci non potranno mai dividersi il capitale sociale.

#### DISPOSIZIONI DIVERSE.

##### Art. 42.

Lo scopo della società non potrà mai venir modificato.

##### Art. 43.

Per quanto non dispongano la legge ed il presente statuto, e senza derogare all'uno o all'altra, si compilerà un Regolamento interno da sottoporsi all'approvazione dei Sindaci.

##### Art. 44.

I Sindaci convocano e presiedono l'assemblea dei soci, quando si tratti di agire in responsabilità civile e penale contro gli amministratori, e rappresentare la società in giudizio contro i medesimi.---

-----Art.45.-----

La società è sempre assistita da un ecclesiastico designato dall'ordinario.-----

-----Art.46.-----

Le disposizioni degli articoli 26,41 e 45 non possono essere mutate se non con l'approvazione di tutti i soci iscritti.-----

Per ogni altro mutamento delle Statute è sufficiente l'approvazione di due terzi dei soci.-----

-----Art.47.-----

Ogni controversia fra i soci circa l'interpretazione dello statuto è decisa definitivamente dal Consiglio e dai Sindaci.-----

-----Art.48.-----

Per ciò che non è previsto dal presente Statute si intende uniformarsi al vigente Codice di Commercio.-----

Cantà li 2 due Giugno 1907 millenovecentosette -----

F<sup>o</sup> Gaffuri Luigi -----

F<sup>o</sup> Mosconi Enrico -- F<sup>o</sup> Romano Ernesto -----

F<sup>o</sup> Gerosa Dionigi -- F<sup>o</sup> Mapelli D. Enrico -----



IL REGGENTE  
CONSERVATORIO SUPERIORE  
Dot. Maria Luisa Corradini



F° Melteni Enrico - F° Vailati Giuseppe -

" Melteni Enrico di Paolo -----

" Cabagni Luigi - F° Lietti Angelo - F° Macchi

Angelo - F° Terraneo Marco - F° Casartelli Vittorio -

F° Baragiola Filippo - F° Breggi Serafino -----

" Tagliabue Abele - F° Breggi Carlo - -----

" Meroni Albino - F° Maspere Luigi - -----

" Sac. Barili Giuseppe teste -----

" Cairoli Francesco teste -----

" Dr. Gaetano Agliati Notaio -----

COLLAZIONATA  
8-

La suesata copia è conforme all'originale qui conservato e  
di compone di N.° 5 cuprebolli. Si rilascia in carta libera  
per uso fiscale (ogni anno)  
a e Dottor Luigi Coluoghi e Cantu  
COMO, il 16 sedici Maggio 1973 -



IL REGGENTE  
CONSERVATORE SUPERIORE  
(Dot. Maria Luisa Sorradini)

*Maria Luisa Sorradini*